

Integrazione alle borse di studio “Erasmus+” con fondi universitari propri: rileva ai fini IRPEF

Scritto da Interdata Cuzzola | 12/04/2022

Le somme corrisposte dall'Università con fondi propri ed a integrazione a vario titolo della borsa di studio “Erasmus+” in quanto accessorie, rilevano ai fini IRPEF e ai fini della determinazione della base imponibile IRAP dell'ente universitario (art. 10-bis, comma 1, decreto legislativo n. 446 del 1997): è quanto evidenziato dall'Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 171/2022, pubblicato lo scorso 6 aprile, nella quale è stato ribadito il principio generale secondo cui le normative di esenzione, al pari delle norme agevolative, non sono suscettibile di interpretazione analogica o estensiva.

Non sono applicabili, perciò, per dette somme ulteriori, le esenzioni previste dall'art. 1, comma 50, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016), secondo cui *“Per l'intera durata del programma “Erasmus +”, alle borse di studio per la mobilità internazionale erogate a favore degli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, si applicano le esenzioni previste all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.”*.

Per il medesimo divieto di estensione analogica, nel caso specifico non è neanche possibile applicare l'esenzione prevista per altre borse di studio similari.